

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame (nell'obiettivo del risanamento della finanza pubblica) tiene conto dell'esigenza di un complessivo equilibrio tra imposizione diretta e indiretta da affrontare, con responsabile gradualità, con particolare riguardo agli effetti che una tale manovra può determinare sul piano economico.

Il provvedimento va considerato come un aspetto dei più generali intendimenti espressi nel programma di Governo (confermati da questo, accogliendo la risoluzione 6-000H52 presentata alla Camera dei deputati il 21 luglio 1988), tanto che deve essere preso in conside-

razione nel contesto degli altri provvedimenti che il Governo si accinge ad approvare e che mirano da una parte ad ampliare la base imponibile, a recuperare le aree di elusione fiscale e a riequilibrare il carico tributario anche attraverso la revisione delle aliquote e degli scaglioni dell'IRPEF e dall'altra a realizzare una maggiore efficienza dell'Amministrazione finanziaria.

I. - A proposito delle aliquote vigenti in tema di IVA è da ricordare in particolare che l'attuale ventaglio delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, che spazia dall'aliquota

del 2 a quella del 38 per cento con aliquote intermedie del 9 e del 18 per cento, non può certamente dirsi in linea con gli ordinamenti degli altri Paesi europei, nè tantomeno con l'indirizzo comunitario, espresso in una proposta di direttiva presentata dalla Commissione CEE al Consiglio, tendente ad un ravvicinamento delle aliquote, sia nel numero che nei tassi applicabili, in vista dell'attuazione del mercato interno entro l'anno 1992 da realizzare mediante l'abolizione delle frontiere fiscali. Si tratta ora di avviare un sistema di aliquote più rispondente alle predette esigenze, muovendo intanto dalla fissazione dell'aliquota ordinaria nella misura del 19 per cento. È evidente che tale modifica costituisce il primo graduale avvio verso la previsione in basso ed in alto, rispetto all'aliquota ordinaria, di una aliquota ridotta e di una maggiorata, a ciascuna delle quali verranno assoggettate le operazioni non soggette all'aliquota ordinaria. Le altre disposizioni contenute nel provvedimento costituiscono conseguenti norme di completamento e di coordinamento con il vigente sistema di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Esse riguardano:

a) le modalità di determinazione dell'imposta da versare nei casi di corrispettivi comprensivi sia dell'imposta che della base imponibile. Ciò in conformità a quanto previsto in via generale, ma relativamente alle aliquote vigenti, dall'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono enunciati i due metodi (quello che utilizza coefficienti di scorporo e quello matematico) di determinazione dei detti componenti del corrispettivo globale;

b) la disciplina delle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'articolo 6 del citato decreto n. 633, per le quali viene stabilito, in temporanea deroga all'articolo 16, ultimo comma, dello stesso decreto n. 633, che nelle ipotesi di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto l'aliquota del 18 per cento resta immutata a condizione che entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate (con il conseguente versamento del relativo tributo), con le modalità previste dall'articolo 27 del decreto n. 633, le

relative fatture, ancorchè alla data stessa non sia stato ancora pagato il corrispettivo;

c) l'aumento dal 18 al 19 per cento dell'aliquota dell'IVA gravante sui tabacchi lavorati che rende necessaria la corrispondente riduzione dell'aliquota dell'imposta di consumo di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, ai fini del riequilibrio della tassazione complessiva sui prodotti in parola. Si provvede quindi alla conseguenziale riduzione delle aliquote percentuali sul prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati previste dall'articolo 5 della citata legge n. 76.

II. - L'aumento dell'imposta di fabbricazione sul gasolio uso combustione è disposto in ragione di lire 37,11 al litro e conseguentemente l'aliquota passa da lire 31.678 a lire 35.389 per ettolitro. È evidente che - sul prezzo finale - si ha un effetto combinato conseguente all'aumento dell'imposta di fabbricazione e all'aumento di un punto dell'aliquota IVA: complessivamente il prezzo di vendita alla pompa per il gasolio per uso autotrazione aumenta di lire 50 al litro (delle quali lire 37,11 per aumento dell'imposta di fabbricazione e lire 12,89 per la nuova misura dell'aliquota IVA).

Per effetto dell'aumento della cennata imposta di fabbricazione occorre ritoccare anche l'aliquota normale prevista per il gasolio impiegato in usi diversi dalla combustione da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, per mantenere invariata la differenza che attualmente esiste tra tali aliquote, e, conseguentemente, occorre fissare in lire 44.500 al quintale la corrispondente aliquota prevista per gli oli lubrificanti e per gli altri prodotti assoggettati alla stessa aliquota.

L'aumento dell'aliquota per il gasolio uso combustione determina anche un ritocco delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, in misura corrispondente alla percentuale di gasolio che è contenuta in detti prodotti.

Vengono altresì assoggettate alla maggiore imposizione anche le giacenze dei prodotti che sono custoditi presso i depositi liberi di oli minerali per uso commerciale in quantità superiore a 3.000 chilogrammi e presso i punti di vendita in quantità superiore a 40 ettolitri.

Infine viene aumentata l'imposta di consumo sul gas metano uso combustibile da lire 40 a lire 77 al metro cubo in modo da mantenere invariato il differenziale attualmente esistente tra il prezzo al consumo del gasolio per riscaldamento (lire 632 al litro per la fascia C) e quello del metano, prendendo - per quest'ultimo prodotto - come termine di riferimento il prezzo medio nazionale pari a lire 443,8.

III. - Infine si intende dare soluzione agli inconvenienti da più parti lamentati circa la ristrettezza del tempo a disposizione delle società che per l'anno 1988 devono depositare nelle cancellerie presso il cui registro delle imprese sono iscritte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa: per l'anno 1988 il termine in scadenza il prossimo 31 luglio è differito al successivo 10 settembre.

La natura stessa delle disposizioni richiede l'adozione nella forma del decreto-legge che, avendo effetti immediati, evita ogni possibile comportamento elusivo e distorsivo del mer-

cato e consente l'acquisizione del gettito già a partire dall'anno in corso.

* * *

Il provvedimento determina complessivamente un maggior gettito valutato nell'ordine di lire 4.043 miliardi su base annua.

Rispetto a questo dato complessivo, il gettito per imposta sul valore aggiunto può essere stimato in lire 2.521 miliardi; tale valutazione muove dal rilievo che nel 1988 la base imponibile riferentesi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 18 per cento già stimata nell'ordine di circa lire 230.000 miliardi per effetto dell'avvenuto aumento dell'imposta di fabbricazione e di consumo avrà un ampliamento. Per il corrente anno il maggior gettito per imposta sul valore aggiunto è stimato in lire 793 miliardi; infatti per quanto riguarda l'anno 1988 è da tener presente che le nuove entrate non si realizzano immediatamente con l'entrata in vigore della nuova aliquota, ma con un certo ritardo, dovuto allo sfasamento temporale esistente fra il momento di effettuazione delle operazioni soggette ad IVA ed il versamento della relativa imposta all'erario.

RELAZIONE TECNICA

Con l'aumento degli oneri fiscali sul gasolio in misura pari a lire 50 al litro, tenendo conto anche della nuova IVA del 19 per cento, l'imposta di fabbricazione è elevata da lire 31.678 a lire 35.389 per ettolitro.

La composizione del prezzo di vendita del gasolio per autotrazione di conseguenza è la seguente:

	(in lire/litro)		
	Prezzo attuale	Aumento	Nuovo prezzo
Imposta di fabbricazione	316,78	37,11	353,89
IVA (18 per cento)	105,10	12,89	117,99 (19%)
Totale oneri fiscali	421,88	50,00	471,88
Ricavo	267,12		267,12
Prezzo	689,00	50,00	739,00

È da tener presente che l'aliquota di imposta prevista per il gasolio uso combustione (autotrazione e riscaldamento) è un'aliquota agevolata. Il gasolio per usi diversi dalla combustione è soggetto ad una aliquota normale che è attualmente di lire 33.400 per ettolitro, corrispondente all'aliquota per quintale di lire 40.000 che si applica agli oli lubrificanti e ad altri prodotti assoggettati allo stesso trattamento fiscale.

Per mantenere inalterato il predetto rapporto esistente tra l'aliquota normale e quella agevolata, il provvedimento eleva l'aliquota normale da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, che corrisponde a lire 44.500 per quintale per gli oli lubrificanti.

L'aumento dell'aliquota del gasolio uso combustione comporta anche l'aumento delle aliquote di imposta previste per gli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, nella cui composizione entra a far parte il gasolio.

Per quanto concerne il gas metano usato come combustibile in impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, l'attuale è di lire 40 al metro cubo. L'aumento di lire 50 al litro per il gasolio uso combustione rappresenta un incremento degli oneri fiscali di circa 11,8 per cento; applicando la stessa percentuale di aumento all'imposta sul gas metano, l'attuale aliquota di lire 40 viene portata a lire 77 al metro cubo.

MAGGIOR GETTITO

(In miliardi di lire)

GASOLIO:

per imposta di fabbricazione (consumo annuo 29 miliardi di litri per lire 37,11)	1.076
per IVA relativa all'aumento (consumo annuo 29 miliardi di litri per lire 7,63)	221

OLI COMBUSTIBILI:

per imposta di fabbricazione (consumo annuo chilogrammi 2,7 miliardi per lire 13,34)	36
--	----

OLI LUBRIFICANTI:

per imposta di fabbricazione (consumo annuo 500 milioni di chilogrammi per lire 4.500)	3
--	---

GAS METANO:

per imposta di consumo (consumo annuo 11 miliardi di metri cubi per lire 37)	407
--	-----

Complessivamente, su base annua, il maggior gettito è di lire 1.743 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 luglio 1988.

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto disposta dal comma 1 non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rese nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del predetto decreto, le relative fatture, anche se a tale data il corrispettivo non è stato pagato.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

- a) sigarette 56,28 per cento;
- b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
- c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
- d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
- e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
- f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

Articolo 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

- a) oli da gas, da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;
- b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;
- c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;
- d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;
- e) oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da lire 31.678 a lire 35.389 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;
- f) oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b, 1-c e 1-d della predetta tabella B, rispettivamente, da lire 10.234 a lire 11.345, da lire 12.081 a lire 13.415 e da lire 36.091 a lire 40.313 per cento chilogrammi.

2. Gli aumenti di aliquote stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a tremila chilogrammi, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

Articolo 3.

1. Per l'anno 1988, il termine entro il quale le società devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte, l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa prevista dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è fissato al 10 settembre.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1988.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - AMATO - FAN-
FANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI